

PYARI
ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA
DI UTILITA' SOCIALE

STATUTO

Articolo 1 – Elementi Costitutivi

E' costituita l'Associazione denominata "Pyari Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale" o più brevemente "Pyari Onlus" (di seguito, l' "Associazione").

La locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS" verranno utilizzati nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

L'Associazione ha sede in Milano. Eventuali sedi secondarie potranno essere istituite sia in Italia, sia all'estero.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Articolo 2 - Scopo

L'Associazione, senza fini di lucro, si propone di programmare, progettare, promuovere la raccolta di fondi, finanziare, realizzare e gestire progetti di solidarietà, emergenza, riabilitazione e sviluppo in particolare in Italia e in India.

L'associazione svolge dunque attività nei settori dell'assistenza socio-sanitaria e della beneficenza.

- I) Informazione – Sensibilizzazione. L'Associazione intende favorire il crescere della sensibilità e della solidarietà della società civile a favore di tutti quei paesi che si trovano in una situazione di emergenza, di difficoltà o in via di sviluppo, attraverso progetti di informazione approfondita, documentazione ed educazione alla pace. In questa prospettiva le attività dell'Associazione sono concepite e mirano alla crescita della solidarietà internazionale e a promuovere lo scambio e la reciproca conoscenza tra i popoli.

- II) Realizzazione di progetti di solidarietà, emergenza, riabilitazione e sviluppo. Attraverso la progettazione, finanziamento, realizzazione e gestione di progetti (in cui possono essere coinvolti anche eventuali "partners"), l'Associazione vuole favorire uno sviluppo sostenibile capace di gestire in maniera efficace le risorse umane, economiche, naturali. L'Associazione ritiene che ogni progetto e iniziativa vada pensato con il coinvolgimento delle associazioni locali nonché della comunità d'appartenenza. Uno degli scopi primari che l'Associazione si prefigge è quello di instaurare rapporti di scambio permanente con le comunità con le

quali viene in contatto. Le aree in cui l'Associazione svilupperà i propri progetti, prevalentemente nel subcontinente indiano, sono: informazione, documentazione, educazione, aiuto alle comunità rurali e aiuto ai minori. In particolare, ad esempio, l'associazione curerà la realizzazione di case-famiglia volte a tutelare e a sostenere la crescita e l'educazione di minori svantaggiati.

- III) Interscambio. L'Associazione intende tessere relazioni di scambio e di collaborazione con chiunque sia animato da aspirazioni simili alle sue. Il contributo volontario degli associati al perseguimento degli scopi dell'Associazione è la misura principale della sua capacità di esistere e di operare.

L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. E' fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle di cui sopra ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse.

Articolo 3 – Gli Associati

Gli associati sono tutti coloro, persone fisiche, giuridiche o più in generale enti, che, condividendo lo scopo dell'Associazione, vi hanno aderito. Per acquisire la qualità di associato occorre fare domanda al Consiglio Direttivo per la relativa ratifica e annotazione nel libro degli associati. Tutti gli associati hanno identici diritti e doveri.

Gli associati maggiori di età hanno il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Sono ammesse a fare parte dell'Associazione le seguenti categorie di associati:

- I) Associati Ordinari: persone o enti che versino la quota associativa stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo;
- II) Associati Sostenitori: persone o enti che partecipano con un contributo monetario (donazione) nella misura e secondo le modalità deliberate dal Consiglio Direttivo;
- III) Associati Onorari persone o enti ai quali il Consiglio Direttivo attribuisca tale qualità, anche senza versamento di un contributo monetario, ritenendole in grado di dare all'Associazione contributo di prestigio o di opera.

E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

La qualifica di associato si perde per morte, per recesso e per esclusione. Si rinvia in materia a quanto disposto dall'art. 24 del Codice Civile.

Articolo 4 – Patrimonio e Bilancio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- I) dalle quote sociali;
- II) dai beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- II) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- IV) da eventuali sovvenzioni, erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- I) dalle quote sociali;
- II) dalle elargizioni derivanti da manifestazioni o da partecipazioni alle stesse;
- III) da sovvenzioni pubbliche e/o private;
- IV) da ogni altra eventuale entrata, purché direttamente connessa all'attività istituzionale.

L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo (che potrà a tali fini anche delegare uno o più dei suoi componenti) la bozza di bilancio consuntivo e di quello preventivo per il successivo esercizio, che verranno sottoposti all'Assemblea per l'approvazione.

E' tassativamente vietata qualunque forma di distribuzione agli associati o a terzi, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 5 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- I) l'Assemblea degli Associati;
- II) il Consiglio Direttivo;
- III) il Presidente dell'Associazione;
- IV) i Revisori.

Tutte le cariche associative sono non retribuite, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento della carica.

I) L'Assemblea degli Associati. L'Assemblea è costituita da tutti gli associati, e può svolgersi anche in luogo diverso dalla sede dell'Associazione. Ogni associato ha diritto a un voto, e può farsi rappresentare in Assemblea esclusivamente da un altro associato conferendogli delega scritta. Nessuno può rappresentare in assemblea più di dieci persone.

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo e/o dagli eventuali Consiglieri Delegati:

- ogni volta che ne ravvisi la necessità;
- quando ne è fatta richiesta scritta, motivata e sottoscritta da almeno un decimo degli associati;
- in ogni caso almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio o del rendiconto annuale (entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale) e del bilancio preventivo per il successivo esercizio.

La convocazione deve essere effettuata mediante affissione del relativo avviso presso la sede dell'Associazione, e contestuale invio dello stesso a ciascuno degli associati mediante lettera raccomandata, posta elettronica o fax al domicilio risultante dal libro degli associati, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'Assemblea è validamente costituita e delibera secondo quanto stabilito dall'art. 21 del Codice Civile. Tuttavia per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorre il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti. Il Presidente è assistito da un segretario, anch'esso designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario (o dal presidente e da un notaio, se il verbale è stato redatto da questi). I verbali (anche quelli redatti per atto pubblico) devono essere trascritti in un apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, tenuto a cura del Consiglio Direttivo (che delegherà il compito a uno dei suoi componenti).

L'Assemblea ha il compito di:

- nominare i componenti del Consiglio Direttivo (esclusa la prima nomina), determinandone il numero;
- nominare i Revisori, designando il presidente dell'eventuale collegio;
- deliberare sugli indirizzi e le direttive di ordine generale per l'attività dell'Associazione;
- deliberare sui criteri generali in base ai quali dovranno essere selezionati e scelti i progetti e/o i soggetti che l'Associazione finanzia, nell'ambito ed ai fini del perseguimento dello scopo associativo;
- approvare i bilanci preventivi e consuntivi predisposti dal Consiglio Direttivo;
- deliberare sulla responsabilità dei consiglieri;
- deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- deliberare sullo scioglimento dell'Associazione, sulla nomina dei liquidatori e sulla devoluzione del patrimonio;
- deliberare sugli altri oggetti sottoposti al suo esame dai consiglieri.

II) Il Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo è costituito da tre a sette membri scelti tra gli associati. La determinazione del loro numero e la loro nomina, effettuati per la prima volta nell'atto costitutivo, competono successivamente all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo dura in carica per il tempo determinato al momento della nomina. In mancanza di tale determinazione esso dura in carica tre esercizi.

La cessazione dei consiglieri per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio Direttivo è stato ricostituito. I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.

Nel caso di dimissioni, decesso o altro grave impedimento (tale giudicato dallo stesso Consiglio Direttivo) di uno o più consiglieri prima della scadenza del mandato, ferma restando la maggioranza dei consiglieri eletti dall'Assemblea, il Consiglio Direttivo può, per cooptazione, nominare i sostituti che rimarranno in carica fino alla scadenza dell'intero Consiglio. Qualora l'impedimento riguardi il Presidente, la convocazione del Consiglio Direttivo per la sua sostituzione spetta ad ogni altro componente dello stesso. Se l'impedimento o gli impedimenti riguardano la maggioranza dei consiglieri eletti dall'Assemblea, per la loro sostituzione deve essere convocata senza indugio quest'ultima. A tale convocazione provvede il consigliere più anziano d'età tra quelli rimasti in funzione.

Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche in luogo diverso dalla sede dell'Associazione.

Ogni consigliere ha diritto a un voto. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal suo Presidente o, in caso di assenza o impedimento di questi, da ciascuno degli eventuali consiglieri delegati:

- ogni volta che ne ravvisi la necessità;
- quando ne è fatta richiesta sottoscritta da almeno due consiglieri.

La convocazione deve essere fatta mediante invio del relativo avviso a ciascuno dei consiglieri a mezzo lettera raccomandata, posta elettronica o fax all'indirizzo indicato all'atto di accettazione della nomina, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza o, in caso di urgenza, almeno un giorno prima, e solo a mezzo posta elettronica o fax. In mancanza di tali formalità il Consiglio Direttivo si reputa comunque regolarmente costituito quando sono intervenuti tutti i consiglieri in carica. L'avviso di convocazione deve essere inviato anche a ciascuno dei Revisori, che può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con funzioni consultive.

Il Consiglio Direttivo può anche invitare a partecipare alle sue riunioni terzi impegnati nel mondo del "non profit" e del sociale. In questi casi, l'avviso di convocazione deve essere inviato a ciascuno degli invitati.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito se è presente la maggioranza dei consiglieri in carica, e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal suo Presidente o, in mancanza, dal consigliere designato dagli intervenuti. Il presidente della riunione è assistito dal segretario, o, in mancanza, dal consigliere designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono constare da verbale, sottoscritto dal presidente della riunione e dal segretario. I verbali devono essere trascritti in un apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo tenuto a cura del Consiglio medesimo, che delegherà il compito a uno dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione, con facoltà di conferire tali poteri alle persone da esso designate, a firma libera o congiunta, secondo i poteri a loro conferiti. Se le persone designate sono consiglieri, ad esse, in aggiunta al Presidente ma disgiuntamente da esso, spetta anche la rappresentanza dell'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio, a firma libera, nei limiti dei poteri conferiti.

In particolare, il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- attuare gli indirizzi e le direttive di ordine generale stabiliti dall'Assemblea per l'attività dell'Associazione;
- selezionare e scegliere i progetti e/o i soggetti che l'Associazione finanzia, a favore di persone bisognose, in applicazione e nel rispetto dei criteri generali indicati dall'Assemblea;
- stabilire l'entità della quota associativa annua e l'entità e le modalità di versamento del contributo per la qualifica di socio sostenitore, nonché modalità e termini del relativo pagamento;
- deliberare l'accettazione di nuovi associati e la loro eventuale esclusione;
- proporre all'Assemblea i Revisori da incaricare;
- predisporre le bozze dei bilanci preventivi e consuntivi;
- tenere, curandone l'aggiornamento, i libri delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea degli associati e del Consiglio Direttivo, il libro degli associati, nonché tutti i libri contabili necessari, delegando a ciò uno dei suoi componenti;
- deliberare, se opportuno, regolamenti interni per l'esecuzione del presente statuto e/o per il funzionamento dell'Associazione.

III) Il Presidente del Consiglio Direttivo e dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo nomina il proprio Presidente, che è anche il Presidente dell'Associazione. Questi la prima volta è nominato nell'atto costitutivo. Dura in carica per il tempo in cui rimane in carica l'intero Consiglio Direttivo ed è rieleggibile.

Il Presidente dirige l'Associazione e la rappresenta nei confronti dei terzi e in giudizio, a firma libera. In particolare egli ha il compito di convocare e presiedere le adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, e di dare esecuzione alle loro deliberazioni.

IV) I Revisori. l'Assemblea potrà nominare, con incarico triennale rinnovabile e dietro proposta del Consiglio Direttivo, fino a un massimo di tre Revisori che dovranno essere scelti tra professionisti contabili o revisori.

I Revisori non potranno essere membri del Consiglio Direttivo.

Essi vigileranno sulla gestione amministrativa e redigeranno il loro motivato parere sulle bozze di bilancio preventivo e consuntivo da presentarsi a cura del Consiglio Direttivo all'Assemblea per l'approvazione. Per quanto concerne la sostituzione dei Revisori si richiama, per quanto compatibile, la disciplina dell'art. 2401 del Codice Civile.

Articolo 6 – Estinzione dell'Associazione

L'Associazione si scioglie per delibera dell'Assemblea o per inattività della stessa protratta per oltre due anni. Verificatasi una causa di scioglimento, l'Assemblea designerà uno o più liquidatori, determinandone i relativi poteri. Qualunque sia stata la causa dello scioglimento, una volta terminata la liquidazione il patrimonio residuo dell'Associazione dovrà essere devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, individuate dai liquidatori sulla base dei criteri fissati dall'Assemblea al momento della nomina, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della l. 23/12/96 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 7 – Disposizioni Finali

Tutte le eventuali controversie sociali, tra gli associati e tra questi e l'Associazione o suoi organi verranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un Collegio composto da tre probiviri nominati dall'Assemblea. Essi giudicheranno, ex bono et aequo, e il loro lodo sarà inappellabile.

Per quanto non espressamente qui contemplato si fa riferimento a quanto stabilito dagli articoli dal 14 al 35 del Codice Civile, nonché dalle disposizioni di legge sulle organizzazioni non lucrative di utilità sociali – ONLUS.

f.to: Emanuela Plano
f.to: Paolo Arlandini
f.to: Marinella Lavelli
f.to: Roberto Perini
f.to: Serena Penagini
f.to: Giovanni Battista Sanguineti

f.to: Giuseppe Calafiori - notaio